



MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, concernente norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino–Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego e successive modificazioni;
- VISTA** la legge 10 maggio 1983, n. 212, concernente norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza;
- VISTO** il decreto Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, concernente norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino–Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari;
- VISTA** la legge 1° febbraio 1989, n. 53, concernente modifiche alle norme sullo stato giuridico e sull'avanzamento dei vicebrigadieri, dei graduati e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri;
- VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive modificazioni;
- VISTO** il Regolamento interno della Scuola sottufficiali dei carabinieri, approvato con decreto ministeriale 8 giugno 1993 e successive modificazioni;
- VISTO** il decreto Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante norme sull'accesso agli impieghi civili nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi unici e delle altre forme di assunzioni nei pubblici impieghi e successive modificazioni;
- VISTO** il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, concernente l'attuazione dell'articolo 3 della legge 6 marzo 1992 n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica delle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri, modificato dal decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 83;
- VISTA** la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo e successive modificazioni;
- VISTO** il decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, concernente il regolamento per l'accertamento dell'idoneità al servizio militare, con annesso elenco delle imperfezioni ed infermità che sono causa di inidoneità, che prevede, tra l'altro, in relazione alle esigenze di impiego, la possibilità nei bandi di concorso di prevedere specifici requisiti psico-fisici;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e successive modificazioni;
- VISTO** l'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali;
- VISTO** il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali;
- VISTA** la direttiva tecnica del 5 dicembre 2005 della Direzione generale della sanità

militare, riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare, integrata con il decreto dirigenziale 30 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta ufficiale – Serie generale n. 207 del 6 settembre 2007 della medesima Direzione generale;

- VISTA** la direttiva tecnica del 5 dicembre 2005 della Direzione generale della sanità militare per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare integrata con il decreto dirigenziale 20 settembre 2007, pubblicato nella Gazzetta ufficiale – Serie generale n. 224 del 26 settembre 2007;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 2008, n. 164, concernente il regolamento recante disciplina per la redazione dei documenti caratteristici del personale appartenente all'Esercito, alla Marina, all'Aeronautica e all'Arma dei carabinieri;
- VISTA** la legge 23 dicembre 2009, n. 191 che ha destinato alle Forze di polizia risorse sufficienti a garantire assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite numerico finanziario delle cessazioni dal servizio realizzatesi nel 2010 riservando ad esse specifici stanziamenti;
- VISTA** la legge 5 marzo 2010, n. 30 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 1° gennaio 2010, n. 1 recante disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni urgenti per l'attivazione del Servizio europeo per l'azione esterna e per l'Amministrazione della difesa;
- RAVVISATA** la necessità di indire un concorso per esami e titoli per l'ammissione al 9° corso annuale (2011–2012) di 210 allievi marescialli del ruolo degli ispettori dell'Arma dei carabinieri, pari al 30% delle vacanze organiche come previsto dall'articolo 14 del citato decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198;
- VISTA** la lettera n. 90/1-1 IS del 21 giugno 2010 con la quale il Comando generale dell'Arma dei carabinieri ha trasmesso gli elementi di programmazione del 9° concorso annuale per allievi marescialli del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri;
- VISTO** il foglio del 24 giugno 2010 con il quale lo Stato maggiore della difesa ha prestato l'assenso all'emanazione dei bandi di concorso per allievi marescialli del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri;
- RAVVISATA** l'opportunità, per motivi di economicità e di speditezza dell'azione amministrativa, di prevedere una prova preliminare cui sottoporre i concorrenti qualora il numero delle domande fosse elevato;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica del 16 settembre 2008, concernente la sua nomina a Direttore generale per il personale militare,

DECRETA

Articolo 1

Posti a concorso

1. E' indetto un concorso interno per esami e titoli per l'ammissione al 9° corso annuale (2011–2012) di 210 allievi marescialli del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri, così ripartiti:

- a) un terzo ai Brigadieri capi;
- b) un terzo ai Brigadieri e Vicebrigadieri;
- c) un terzo agli appartenenti al ruolo appuntati e carabinieri.

La ripartizione verrà effettuata tenendo conto del grado rivestito dai candidati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, di cui all'articolo 3.

2. Dei 210 posti messi a concorso:
 - 10 sono riservati ai concorrenti in possesso, all'atto della scadenza del termine di presentazione delle domande, dell'attestato di bilinguismo riferito a livello non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni. Tale livello minimo non è richiesto per gli appartenenti al ruolo sovrintendenti;
 - 31 sono riservati al coniuge ed ai figli superstiti ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici superstiti, del personale delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio di cui all'articolo 9, comma 1, lettera c) della legge 5 marzo 2010, nonché ai candidati orfani o coniugi di deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio ovvero invalidi di cui all'articolo 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68;
 - 31 sono riservati ai diplomati delle Scuole militari e agli assistiti dall'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari di carriera dell'Esercito italiano, dall'Istituto Andrea Doria per l'assistenza dei familiari e degli orfani del personale della Marina militare, dall'Opera nazionale per i figli degli aviatori e dall'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell'Arma dei carabinieri di cui all'articolo 9, comma 1 bis della legge 5 marzo 2010 n. 30.
3. I posti riservati non coperti per insufficienza di concorrenti riservatari idonei saranno devoluti agli altri concorrenti idonei secondo l'ordine delle graduatorie.
4. I posti eventualmente rimasti scoperti in una categoria saranno proporzionalmente devoluti in favore dei concorrenti delle restanti categorie risultati idonei ma non vincitori. Permanendo posti non attribuiti questi saranno devoluti in aumento ai posti assegnati al 17° corso biennale (2011–2013) allievi marescialli del ruolo ispettori.
5. Il numero dei posti potrà subire modificazioni fino alla data di effettivo inizio del corso al fine di soddisfare eventuali sopravvenute esigenze dell'Arma dei carabinieri connesse alla consistenza del ruolo ispettori.
6. Resta impregiudicata per la Direzione generale per il personale militare la facoltà di revocare o annullare il bando di concorso, di sospendere o rinviare le prove concorsuali, di modificare il numero dei posti, di sospendere l'ammissione dei vincitori alla frequenza del corso, in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili, ovvero in applicazioni di leggi di bilancio dello Stato e delle relative leggi finanziarie o di ulteriori disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso, l'Amministrazione provvederà a dare formale comunicazione mediante avviso pubblicato nel Giornale ufficiale della difesa.

Articolo 2

Requisiti di partecipazione

1. Possono partecipare al concorso:
 - a) gli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti che alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande indicata all'articolo 3:
 - 1) siano idonei al servizio militare incondizionato o siano stati giudicati permanentemente inidonei in modo parziale al servizio d'istituto. Coloro che temporaneamente non sono idonei, sono ammessi al concorso con riserva fino agli accertamenti sanitari di cui all'articolo 9;
 - 2) abbiano riportato nell'ultimo quadriennio la qualifica di almeno "nella media" o giudizio corrispondente;
 - 3) non abbiano riportato nell'ultimo biennio sanzioni disciplinari più gravi della consegna;
 - 4) non siano stati comunque già dispensati d'autorità dal corso per allievo maresciallo;
 - 5) non siano stati giudicati, nell'ultimo biennio, inidonei all'avanzamento al grado superiore;
 - 6) non siano rinviati a giudizio o ammessi ai riti alternativi per delitto non colposo o sottoposti a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato, o siano sospesi dall'impiego o dalle attribuzioni del grado, o si trovino in aspettativa per qualsiasi

motivo per una durata non inferiore a 60 giorni;

b) gli appartenenti al ruolo degli appuntati e carabinieri che, oltre a riunire i requisiti di cui alla precedente lettera a):

1) abbiano compiuto 7 anni di effettivo servizio nell'Arma dei carabinieri, compreso il periodo trascorso presso le scuole quali allievi;

2) siano in possesso di diploma di istruzione secondaria di 2° grado.

2. L'ammissione al corso è subordinata al possesso della idoneità psico-fisica ed attitudinale, da accertarsi con le modalità prescritte dagli articoli 9 e 10.
3. I requisiti di partecipazione, salvo quanto disposto dal comma 1, lettera b), numero 2, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, indicato nell'articolo 3, e alla data di inizio del corso. I vincitori del concorso che alla data di presentazione presso la scuola marescialli e brigadieri non siano idonei al servizio militare incondizionato per infermità o per altre cause indipendenti dalla volontà dei medesimi e non riacquistino l'idoneità entro il 10° giorno, saranno esclusi dal corso e potranno partecipare, a riacquistata idoneità psicofisica, di diritto, per una sola volta, al primo analogo corso utile, purché continuino a possedere i requisiti di cui al comma 1. L'idoneità al servizio militare incondizionato non è richiesta per i vincitori che abbiano partecipato al concorso quali permanentemente non idonei in modo parziale al servizio d'istituto, di cui al comma 1, lettera a). Alla stessa data, inoltre, i vincitori di concorso non dovranno trovarsi nella condizione di imputati per delitti non colposi, pena l'esclusione dal concorso con la procedura prevista dall'articolo 14, comma 3.
4. L'Amministrazione può disporre, in ogni momento ed anche a seguito di verifiche successive, con provvedimento motivato del Direttore generale per il personale militare o di autorità da lui delegata, l'esclusione del candidato dal concorso o dalla frequenza del corso per difetto dei requisiti prescritti nonché per la mancata osservanza dei termini perentori stabiliti nel presente bando.
5. Tutti i candidati partecipano con riserva alle prove e agli accertamenti previsti dal presente bando di concorso.

Articolo 3

Domanda di partecipazione al concorso

1. La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata esclusivamente on-line sul sito www.carabinieri.it o sul portale Leonardo accessibile da qualsiasi comando dell'Arma dei carabinieri, entro il termine di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nel Giornale ufficiale della difesa, seguendo le istruzioni per la compilazione che saranno fornite dal sistema automatizzato. Il Comando generale dell'Arma dei carabinieri – Centro nazionale di selezione e reclutamento provvederà a raccogliere le domande, a stamparle e a farle sottoscrivere ai concorrenti all'atto della loro presentazione alla prova preliminare o alla prova scritta (qualora la prova preliminare non abbia luogo) per la conferma dell'avvenuto inoltrare. La domanda presentata on-line non potrà essere modificata all'atto della sottoscrizione e non dovrà essere spedita. I concorrenti che si trovano per motivi di servizio in territorio estero potranno compilare la domanda su modello non conforme, purché contenente gli stessi dati di cui all'allegato A al presente decreto, ed inoltrarla, entro il medesimo termine, tramite il comando di appartenenza, che provvederà a trasmetterla immediatamente al predetto Centro, dopo avervi apposto il visto di avvenuta presentazione. In detti casi, per la data di presentazione farà fede la data di assunzione a protocollo della domanda da parte dell'autorità/comando ricevente.
2. Copia della domanda di partecipazione dovrà essere consegnata al Comando del reparto/ente di appartenenza, per consentire a quest'ultimo di curare le incombenze di cui all'articolo 7.
3. Nella domanda, il concorrente, oltre a rilasciare le dichiarazioni contenute nel modulo (fac-simile in allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto), dovrà indicare:

- a) il recapito al quale desidera ricevere tutte le comunicazioni relative al concorso, completo di codice di avviamento postale e, ove possibile, del numero telefonico e dell'indirizzo di posta elettronica. Il concorrente dovrà segnalare tempestivamente, a mezzo telegramma, al Comando generale dell'Arma dei carabinieri – Centro nazionale di selezione e reclutamento, Ufficio concorsi e contenzioso – viale Tor di Quinto n. 119, 00191 Roma, ogni variazione del recapito indicato. L'Amministrazione della difesa non assume alcuna responsabilità per l'eventuale dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente ovvero da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito stesso indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore;
- b) il titolo di studio posseduto, solo per i concorrenti appartenenti al ruolo degli appuntati e carabinieri.

Articolo 4 Commissioni

1. Con decreti del Direttore generale per il personale militare o di autorità da lui delegata saranno nominate:
 - a) la commissione esaminatrice;
 - b) la commissione per lo svolgimento degli accertamenti sanitari;
 - c) la commissione per lo svolgimento degli accertamenti attitudinali.
2. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera a) sarà composta da:
 - a) un ufficiale, di grado non inferiore a Generale di brigata, presidente;
 - b) un ufficiale superiore, membro;
 - c) un docente di materie letterarie, membro;
 - d) un Maresciallo aiutante s. UPS luogotenente, segretario senza diritto al voto.

Per lo svolgimento della prova facoltativa di lingua straniera il docente di materie letterarie sarà sostituito da un docente della lingua straniera oggetto della prova o, in mancanza, da un ufficiale qualificato conoscitore della lingua.

Potrà essere nominata una sottocommissione se il numero dei concorrenti ammessi alla prova orale e a quella facoltativa di lingua straniera fosse rilevante. In tal caso i concorrenti saranno assegnanti alla commissione ed alla sottocommissione mediante sorteggio da effettuarsi il giorno della prova dinanzi agli interessati. La Sottocommissione sarà nominata con provvedimento del Direttore generale del personale militare o di autorità da lui delegata, in analogia composizione della commissione esaminatrice, unico restando il presidente.
3. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera b), sarà composta da:
 - a) un ufficiale medico di grado non inferiore a Tenente colonnello, presidente;
 - b) un ufficiale superiore medico, membro;
 - c) un ufficiale inferiore medico, membro e segretario.

Tale commissione si avvarrà del supporto di medici specialisti anche esterni.
4. La commissione per lo svolgimento degli accertamenti attitudinali di cui al precedente comma 1, lettera c), sarà composta da:
 - a) un ufficiale di grado non inferiore a Colonnello, presidente;
 - b) un ufficiale con qualifica di “perito selettore attitudinale”, membro;
 - c) un ufficiale psicologo, membro.

Il meno elevato in grado o, a parità di grado, il meno anziano dei membri svolgerà anche le funzioni di segretario. Tale commissione potrà avvalersi del contributo tecnico-specialistico di personale del Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri.

Articolo 5 Svolgimento del concorso

1. Lo svolgimento del concorso prevede:
 - a) prova preliminare;
 - b) prova scritta attinente ai servizi d'istituto (i concorrenti in possesso dell'attestato di bilinguismo di cui all'articolo 1, se richiesto nella domanda di partecipazione, potranno svolgere la prova in lingua tedesca);
 - c) accertamenti sanitari per la verifica dell'idoneità psico-fisica;
 - d) accertamenti attitudinali;
 - e) prova orale;
 - f) prova facoltativa di lingua straniera.

Articolo 6

Prova preliminare

1. Gli argomenti e le modalità di svolgimento della prova preliminare sono riportati nell'allegato "B", che costituisce parte integrante del presente decreto. Contestualmente alla pubblicazione del bando di concorso nel Giornale ufficiale della difesa, nei siti www.carabinieri.it e www.persomil.difesa.it, sarà resa disponibile la banca dati dalla quale saranno tratti i quesiti.
2. L'ordine di convocazione, la sede, la data e l'ora di svolgimento della prova, che avrà luogo a partire dal 2 novembre 2010, saranno resi noti, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, dal 18 ottobre 2010 nei siti internet www.persomil.difesa.it e www.carabinieri.it. Notizie in merito potranno essere acquisite anche contattando la Sezione relazioni con il pubblico presso il Ministero della difesa – Direzione generale per il personale militare – viale dell'Esercito n. 186 – 00143 Roma, al numero di telefono 06517051012 nonché l'Ufficio relazioni con il pubblico del Comando generale dell'Arma dei carabinieri – V Reparto – piazza Bligny n. 2 – 00197 Roma, al numero di telefono 0680982935. Con le stesse modalità potrà essere comunicato il rinvio ad una data successiva, nonché il mancato svolgimento della prova stessa qualora fosse ritenuto inopportuno effettuarla in base al numero dei concorrenti. Resta pertanto a carico di ciascun concorrente l'onere di verificare la pubblicazione di eventuali variazioni o di ulteriori indicazioni per lo svolgimento della prova.
3. I concorrenti ai quali non è stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi, senza attendere alcuna convocazione, presso la sede d'esame nel giorno previsto, almeno un'ora prima di quella di inizio della prova, muniti della ricevuta attestante la presentazione della domanda on-line, della tessera personale di riconoscimento, e di penna a sfera ad inchiostro indelebile nero.
4. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova saranno esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Se la prova si svolgerà in più di una sessione saranno accolte solo istanze di modifica del turno di presentazione determinate da improvvise ed improrogabili esigenze di servizio. A tal fine l'interessato entro il giorno antecedente a quello di presentazione dovrà far pervenire al Comando generale dell'Arma dei carabinieri – Centro nazionale di selezione e reclutamento – Ufficio concorsi e contenzioso, a mezzo fax al numero 0680983948, istanza di nuova convocazione allegando idonea documentazione probatoria del motivo dell'assenza rilasciata al comando di appartenenza.
5. La prova si svolgerà secondo le modalità fissate in apposito provvedimento dirigenziale dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri e, in quanto applicabili, secondo le disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
6. In base al numero delle risposte esatte fornite dai concorrenti nella prova preliminare verrà formata una graduatoria al solo fine di individuare i concorrenti da ammettere alle prove successive.
7. Saranno ammessi a sostenere la prova scritta di cui all'articolo 8, i primi 700 concorrenti compresi nella graduatoria di cui al comma 6, nonché coloro che avranno riportato lo stesso punteggio dell'ultimo candidato ammesso.

8. L'esito della prova preliminare e l'elenco dei concorrenti ammessi a sostenere la prova scritta saranno resi noti, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, a partire dal 5 novembre 2010, nei siti internet www.persomil.difesa.it e www.carabinieri.it. Notizie in merito potranno essere acquisite anche contattando la Sezione relazioni con il pubblico presso il Ministero della difesa – Direzione generale per il personale militare – viale dell'Esercito n. 186 – 00143 Roma, al numero di telefono 06517051012 nonché l'Ufficio relazioni con il pubblico del Comando generale dell'Arma dei carabinieri – V Reparto – piazza Bligny n. 2 – 00197 Roma, al numero di telefono 0680982935.

Articolo 7

Istruttoria delle domande ed esame dei requisiti

1. Per consentire l'esame dei requisiti di partecipazione di cui all'articolo 2 e la valutazione dei titoli di cui all'articolo 13, i comandi, ricevuta, copia della domanda di partecipazione al concorso, dovranno trasmettere al Comando generale dell'Arma dei carabinieri – Centro nazionale di selezione e reclutamento – Ufficio concorsi e contenzioso, solo per gli idonei alla prova preliminare di cui al precedente articolo 6:
 - a) copia della documentazione matricolare e caratteristica, aggiornata alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;
 - b) specchio dimostrativo del servizio effettivamente prestato presso reparti dell'Arma dei carabinieri (incluso il periodo trascorso presso le scuole quali allievi).

Articolo 8

Prova scritta

1. La prova scritta avrà luogo il 30 novembre 2010, con inizio non prima delle 0930. Programma e modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato B che costituisce parte integrante del presente decreto. La sede ed eventuali modifiche della data di svolgimento di tale prova saranno rese note, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, mediante avviso che sarà pubblicato dal 22 novembre 2010 nei siti internet www.persomil.difesa.it e www.carabinieri.it. Notizie in merito potranno essere acquisite anche contattando la Sezione relazioni con il pubblico presso il Ministero della difesa – Direzione generale per il personale militare – viale dell'Esercito n. 186 – 00143 Roma, al numero di telefono 06517051012 nonché l'Ufficio relazioni con il pubblico del Comando generale dell'Arma dei carabinieri – V Reparto – piazza Bligny n. 2 – 00197 Roma, al numero di telefono 0680982935. Con le stesse modalità potrà essere comunicato il rinvio ad una data successiva.
2. I concorrenti ammessi alla prova scritta, senza attendere alcuna convocazione, sono tenuti a presentarsi nella sede e nel giorno previsti, almeno un'ora prima dell'inizio della prova, muniti di tessera personale di riconoscimento. Durante lo svolgimento della prova sarà consentita unicamente la consultazione di dizionari della lingua italiana messi a disposizione dalla commissione esaminatrice.
3. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova saranno esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore.
4. Per quanto concerne le modalità di svolgimento della prova saranno osservate, se applicabili, le disposizioni degli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
5. La prova scritta si intenderà superata se il concorrente avrà conseguito un punteggio di almeno 18/30. Tale punteggio sarà utile per la formazione delle graduatorie di cui all'articolo 13. I concorrenti che non supereranno la prova non saranno ammessi a sostenere le successive prove di concorso.
6. L'esito della prova ed il calendario di convocazione dei concorrenti ammessi a sostenere gli accertamenti sanitari, quelli attitudinali e la prova orale di cui agli articoli 9, 10 e 11 saranno resi noti, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, a partire dal 14 gennaio 2011, nei siti www.persomil.difesa.it e www.carabinieri.it. Notizie in merito potranno essere

acquisite anche contattando la Sezione relazioni con il pubblico presso il Ministero della difesa – Direzione generale per il personale militare – viale dell'Esercito n. 186 – 00143 Roma, al numero di telefono 06517051012 nonché l'Ufficio relazioni con il pubblico del Comando generale dell'Arma dei carabinieri – V Reparto – piazza Bligny n. 2 – 00197 Roma, al numero di telefono 0680982935.

Articolo 9

Accertamenti sanitari

1. I concorrenti che supereranno la prova scritta saranno sottoposti, presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri, viale Tor di Quinto n. 119, Roma, a cura della commissione per gli accertamenti sanitari di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b) ad accertamenti volti a verificare l'assenza di infermità invalidanti in atto. Per i concorrenti permanentemente inidonei in modo parziale al servizio d'istituto, la visita medica è finalizzata ad accertare l'assenza di ulteriori infermità invalidanti in atto. Tali accertamenti avranno luogo a partire dal 24 gennaio 2011.
2. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presenterà, anche per cause di forza maggiore, nel giorno e nell'ora stabiliti per gli accertamenti sanitari sarà considerato rinunciataro e quindi escluso dal concorso, salvo che l'assenza scaturisca da improvvise ed improrogabili esigenze di servizio. A tal fine l'interessato entro il giorno antecedente a quello di presentazione dovrà far pervenire al predetto Centro – Ufficio concorsi e contenzioso, a mezzo fax – numero 0680983948, istanza di nuova convocazione allegando idonea documentazione probatoria del motivo dell'assenza rilasciata dal comando di appartenenza. La nuova convocazione, che potrà essere disposta solo se compatibile con il termine ultimo fissato per lo svolgimento degli accertamenti stessi, avverrà a mezzo e-mail o telegramma.
3. L'idoneità psico-fisica dei concorrenti sarà accertata con le modalità previste dalle direttive tecniche della Direzione generale della sanità militare 5 dicembre 2005 e successive modificazioni citate nelle premesse e con quelle definite in apposito provvedimento dirigenziale del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.
4. I concorrenti all'atto della presentazione dovranno consegnare uno specchio riepilogativo delle vicende sanitarie pregresse e/o in atto rilasciato dalle infermerie competenti.
5. La commissione, seduta stante, comunicherà per iscritto al concorrente l'esito della visita medica sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
 - a) "idoneo";
 - b) "inidoneo" con l'indicazione del motivo.
6. Il giudizio riportato negli accertamenti sanitari è definitivo e non suscettibile di riesame, essendo adottato in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita. I concorrenti giudicati "inidonei" non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali.

Articolo 10

Accertamenti attitudinali

1. I concorrenti idonei al termine degli accertamenti sanitari saranno sottoposti, a cura della commissione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c) ad accertamenti per verificare il possesso del profilo attitudinale prescritto per assolvere alle funzioni di maresciallo del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri. Gli accertamenti saranno svolti con le modalità definite in apposito provvedimento dirigenziale del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.
2. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presenterà nel giorno e nell'ora stabiliti per gli accertamenti attitudinali sarà considerato rinunciataro e quindi escluso dal concorso, salvo quanto riportato nell'articolo 9, comma 2.
3. Al termine degli accertamenti attitudinali la commissione esprimerà, nei riguardi di ciascun concorrente, un giudizio di "idoneità" o di "inidoneità". Tale giudizio, che sarà comunicato per iscritto seduta stante, è definitivo. I concorrenti giudicati inidonei non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali.

Articolo 11

Prova orale

1. I concorrenti idonei negli accertamenti attitudinali effettueranno la prova orale dal 26 gennaio 2011.
2. Il calendario delle convocazioni sarà reso noto con le modalità di cui all'articolo 8, comma 6.
3. La prova orale verterà sulle materie di cui al programma riportato nell'allegato B, che costituisce parte integrante del presente decreto.
4. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova orale, nonché quelli che abbiano rinunciato a sostenerla, saranno esclusi dal concorso, salvo quanto riportato nell'articolo 9, comma 2.
5. Saranno dichiarati idonei i concorrenti che avranno riportato un punteggio di almeno 18/30, utile ai fini della formazione delle graduatorie di cui all'articolo 13.

Articolo 12

Prova facoltativa di lingua straniera

1. La prova facoltativa di lingua straniera, solo per i concorrenti che hanno chiesto di sostenerla nella domanda di partecipazione al concorso, consisterà in una prova scritta in non più di una lingua scelta tra le seguenti: albanese, arabo, cinese, francese, inglese, russo, spagnolo, tedesco e turco (i concorrenti in possesso dell'attestato di bilinguismo di cui all'articolo 1, comma 2 non potranno scegliere per la prova facoltativa la lingua tedesca). Il superamento della prova scritta (voto minimo 18/30) permetterà di sostenere la successiva prova orale di lingua. Le citate prove si svolgeranno, a partire rispettivamente dal 28 marzo e dal 4 aprile 2011, con le modalità e i programmi stabiliti nell'allegato B, che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. La sede, le modalità di svolgimento della prova scritta di lingua straniera ed il calendario di convocazione per quella orale saranno resi noti, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, a partire rispettivamente dal 14 e dal 30 marzo 2011, nei siti internet www.persomil.difesa.it e www.carabinieri.it. Notizie in merito potranno essere acquisite anche contattando la Sezione relazioni con il pubblico presso il Ministero della difesa – Direzione generale per il personale militare – viale dell'Esercito n. 186 – 00143 Roma, al numero di telefono 06517051012 nonché l'Ufficio relazioni con il pubblico del Comando generale dell'Arma dei carabinieri – V Reparto – piazza Bligny n. 2 – 00197 Roma, al numero di telefono 0680982935. Non saranno ammesse nuove convocazioni rispetto alle date che saranno indicate.
3. Ai concorrenti che supereranno entrambe le prove sarà assegnata una votazione finale in trentesimi pari alla media delle votazioni conseguite nella prova scritta ed in quella orale. A tale votazione corrisponderà il seguente punteggio incrementale, utile per la formazione delle graduatorie di cui all'articolo 13:
 - a) per le lingue francese, inglese, spagnola e tedesca:
 - 1) da 0/30 a 17,99/30: 0;
 - 2) da 18/30 a 21/30: 0,20/30;
 - 3) da 21,01/30 a 24/30: 0,40/30;
 - 4) da 24,01/30 a 26/30: 0,60/30;
 - 5) da 26,01/30 a 28/30: 1/30;
 - 6) da 28,01/30 a 30/30: 1,50/30;
 - b) per le lingue albanese, araba, cinese, russa e turca:
 - 7) da 0/30 a 17,99/30: 0;
 - 8) da 18/30 a 21/30: 0,75/30;
 - 9) da 21,01/30 a 24/30: 1,30/30;
 - 10) da 24,01/30 a 26/30: 2/30;
 - 11) da 26,01/30 a 28/30: 2,50/30;
 - 12) da 28,01/30 a 30/30: 3/30.

Articolo 13

Graduatorie finali di merito

1. I concorrenti giudicati idonei al termine delle prove di cui all'articolo 5, saranno iscritti dalla commissione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) in tre distinte graduatorie finali di merito di ammissione al corso, la prima per i Brigadieri capi, la seconda per i Brigadieri ed i Vicebrigadieri e l'ultima per gli appartenenti al ruolo appuntati e carabinieri.
2. Le graduatorie di cui al comma 1 saranno formate sommando alla media aritmetica delle votazioni attribuite a ciascun concorrente nella prova scritta ed in quella orale gli incrementi attribuiti per:
 - a) la prova facoltativa di lingua straniera di cui all'articolo 12, comma 2;
 - b) il titolo di studio:
 - 1) il possesso della laurea magistrale/specialistica o titolo equivalente: 0,5/30;
 - 2) il possesso del diploma di laurea di primo livello o titolo equivalente: 0,3/30;
 - c) la durata e la qualità del servizio prestato, fino ad un massimo di 2,5/30, così ripartiti:
 - 1) 1,039/30 ai concorrenti che abbiano retto, per almeno 30 giorni continuativi e senza demerito, il comando di stazione carabinieri;
 - 2) 0,0005/30, fino ad un massimo di 0,7305/30, per ogni giorno di servizio prestato nell'Arma dei carabinieri valutato "superiore alla media" o con giudizio equivalente, nell'ultimo quadriennio;
 - 3) 0,001/30, fino ad un massimo di 1,461/30, per ogni giorno di servizio prestato nell'Arma dei carabinieri valutato "eccellente" o con giudizio equivalente, nell'ultimo quadriennio.

Per quanto riguarda la documentazione caratteristica, non saranno presi in considerazione i periodi non computabili ai fini della valutazione caratteristica, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 2008, n. 164;
 - d) le decorazioni e le benemeritenze, fino ad un massimo di 2,50/30, così ripartiti:
 - 1) 2,50/30 per la medaglia d'oro al valore militare;
 - 2) 2,30/30 per la medaglia d'oro al valore dell'Arma dei carabinieri e di Forza armata;
 - 3) 2,10/30 per la medaglia d'argento al valore militare;
 - 4) 1,90/30 per la medaglia d'argento al valore dell'Arma dei carabinieri e di Forza armata;
 - 5) 1,70/30 per promozione straordinaria per merito di guerra;
 - 6) 1,50/30 per la medaglia di bronzo al valore militare;
 - 7) 1,30/30 per la medaglia di bronzo al valore dell'Arma dei carabinieri e di Forza armata;
 - 8) 1,15/30 per la medaglia d'oro al valore civile;
 - 9) 1/30 per la medaglia d'argento al valore civile;
 - 10) 0,85/30 per la medaglia di bronzo al valor civile;
 - 11) 0,75/30 per la croce al valor militare, la croce al merito di guerra, la croce d'oro al merito dell'Arma dei carabinieri/Esercito, la medaglia d'oro al merito di Marina o aeronautico;
 - 12) 0,65/30 per la croce d'argento al merito dell'Arma dei carabinieri/Esercito, la medaglia d'argento al merito di Marina o aeronautico;
 - 13) 0,55/30 per la croce di bronzo al merito dell'Arma dei carabinieri/Esercito, la medaglia di bronzo al merito di Marina o aeronautico;
 - 14) 0,45/30 per promozione straordinaria per meriti eccezionali o benemeritenze d'istituto;
 - 15) 0,35/30 per anno o frazione di campagna di guerra, encomio solenne, attestato di pubblica benemeritenza rilasciato quale ricompensa al valor civile (legge 2 gennaio 1958, n.13).
3. A parità di merito si terrà conto, ai fini della formazione delle graduatorie del possesso di uno o più dei titoli di preferenza di cui al successivo comma 4.
4. Sarà data precedenza, nell'ordine, agli orfani di guerra ed equiparati, ai figli di decorati al valor militare, di medaglia d'oro al valore dell'Arma dei carabinieri o di Forza armata o al valor civile, ai figli di vittime del dovere. In caso di ulteriore parità è preferito l'aspirante più giovane di età, ai sensi dell'articolo 3, comma 7 della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'articolo 2 della legge 16 giugno 1998, n. 191.

5. Gli aspiranti che hanno chiesto di beneficiare delle riserva di posti di cui al precedente articolo 1, comma 2, pena il mancato riconoscimento, dovranno consegnare al Centro nazionale di selezione e reclutamento all'atto della presentazione per lo svolgimento degli accertamenti sanitari idonea documentazione probatoria.
6. L'Amministrazione provvederà ad effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
7. Le graduatorie finali di merito saranno approvate con decreto del Direttore generale del personale militare o autorità delegata e, successivamente, pubblicate nel Giornale ufficiale della difesa e nei siti www.carabinieri.it e www.persomil.difesa.it.
8. Saranno dichiarati vincitori del concorso ed ammessi alla frequenza del 9° corso annuale allievi marescialli del ruolo ispettori, secondo l'ordine delle distinte graduatorie, i concorrenti idonei, fino a concorrenza dei posti messi a concorso, tenuto conto delle riserve di posti previste dall'articolo 1, comma 2, devoluti secondo quanto stabilito dal medesimo articolo 1, commi 2 e 3 in favore dei concorrenti delle restanti categorie, risultati idonei ma non vincitori.
9. I titoli di cui al precedente comma 2, lettera b) saranno ritenuti validi solo se:
 - a) posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande;
 - b) dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso.
10. I titoli di cui al precedente comma 2, lettere c) e d) saranno ritenuti validi solo se:
 - a) posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande;
 - b) riportati nella documentazione matricolare e caratteristica di cui all'articolo 7.

Articolo 14

Accertamento dei requisiti

1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui all'articolo 2 e del possesso dei titoli di cui all'articolo 13, comma 2, lettera b), il Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri provvederà a chiedere alle amministrazioni pubbliche ed enti competenti la conferma di quanto dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso e nelle dichiarazioni sostitutive sottoscritte dai concorrenti risultati vincitori del concorso medesimo ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilità penale dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al precedente comma emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
3. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti gli aspiranti partecipano con riserva alle prove ed agli accertamenti. L'Amministrazione può, con provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso qualsiasi concorrente non in possesso dei requisiti prescritti per essere ammesso al corso, nonché escluderlo dalla sua frequenza, qualora il difetto dei requisiti venisse accertato durante il corso stesso, o dichiararlo decaduto dalla nomina.

Articolo 15

Documentazione da produrre

1. All'atto della presentazione presso il 1° Reggimento allievi marescialli e brigadieri in Velletri (Roma) per la frequenza del corso allievi marescialli, i militari di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), utilmente collocati nelle graduatorie finali, dovranno compilare, pena l'esclusione dal concorso, una dichiarazione sostitutiva attestante il possesso del titolo di studio richiesto, qualora non risultante dalla documentazione personale.

Articolo 16

Spese di viaggio

1. Ai partecipanti al concorso spetta il trattamento di missione per il tempo necessario al raggiungimento delle sedi concorsuali, l'espletamento delle prove/accertamenti ed il rientro nelle sedi di servizio. Perdono il diritto al rimborso delle spese sostenute ed alla indennità spettanti coloro che non si presentano senza giustificato motivo alle prove/accertamenti, o siano espulsi durante lo svolgimento degli stessi.
2. Tutti i concorrenti, nel periodo di effettuazione delle prove e degli accertamenti, dovranno attenersi alle norme disciplinari e di vita interna di caserma ed indossare l'uniforme, fatta eccezione per coloro che sono autorizzati a vestire permanentemente l'abito civile per i quali, comunque, sarà gradito l'utilizzo di idoneo abbigliamento (giacca e cravatta).

Articolo 17

Presentazione al corso

1. Il 9° corso annuale allievi marescialli, della durata di un anno accademico, avrà inizio entro la fine del 2011 presso il 1° Reggimento allievi marescialli e brigadieri in Velletri (Roma) e si svolgerà secondo i programmi stabiliti dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri e le norme contenute nel Regolamento interno della Scuola sottufficiali dei carabinieri.
2. I vincitori del concorso, senza attendere alcuna comunicazione, dovranno presentarsi presso il citato 1° Reggimento nella data e con le modalità che saranno rese note, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, a partire dal 19 settembre 2011, nei siti www.persomil.difesa.it e www.carabinieri.it. Notizie in merito potranno essere acquisite anche contattando la Sezione relazioni con il pubblico presso il Ministero della difesa – Direzione generale per il personale militare – viale dell'Esercito n. 186 – 00143 Roma, al numero di telefono 06517051012 nonché l'Ufficio relazioni con il pubblico del Comando generale dell'Arma dei carabinieri – V Reparto – piazza Bligny n. 2 – 00197 Roma, al numero di telefono 0680982935. Con le stesse modalità potrà essere comunicato il rinvio ad una data successiva.
3. I vincitori del concorso che non si presenteranno presso 1° Reggimento nel termine fissato saranno considerati rinunciatari e sostituiti a cura del citato reparto di istruzione entro i primi venti giorni di corso, con altri candidati idonei ma non utilmente collocati nella medesima graduatoria o, in mancanza, con altri candidati idonei delle altre graduatorie, secondo l'ordine di cui all'articolo 1, comma 3. Analogamente si procederà per la sostituzione dei concorrenti di cui alle riserve di posti previste dall'articolo 1, comma 2. Il medesimo reparto di istruzione potrà, comunque, autorizzare gli aspiranti – per comprovati gravi motivi, da preavvisare tramite il comando di appartenenza, a differire la presentazione fino al 10° giorno dalla data fissata.
4. La rinuncia alla frequenza del corso, espressa o tacita, è irrevocabile.

Articolo 18

Nomina a maresciallo

1. Gli allievi giudicati idonei al termine del corso annuale saranno nominati marescialli e destinati presso i reparti d'impiego secondo le modalità all'epoca vigenti.

Articolo 19

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto di lavoro.
2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico –

economica del concorrente, nonché, in caso di esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale.

3. L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 7 del citato decreto legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Direttore generale per il personale militare, titolare del trattamento. Responsabile del trattamento è il Direttore del Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri.

Il presente decreto, sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente, sarà pubblicato nel Giornale ufficiale della difesa.

Roma, 23 luglio 2010

f.to (Generale di corpo d'armata Mario ROGGIO)

AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI
 Centro nazionale di selezione e reclutamento
 viale Tor di Quinto 119 – 00191 ROMA (1)

Il/La sottoscritto/a:

COGNOME

NOME

COMUNE DI NASCITA

PROV.

C.A.P.

COMUNE DI RESIDENZA

PROV.

C.A.P.

VIA

N. CIVICO

DATA DI NASCITA

SESSO (M/F)

CODICE FISCALE

COMUNE DOVE INTENDE RICEVERE LE COMUNICAZIONI

PROV.

C.A.P.

INDIRIZZO AL QUALE INTENDE RICEVERE LE COMUNICAZIONI
 (Via o Piazza)

N. CIVICO

RECAPITO TELEFONICO AL QUALE RICEVERE EVENTUALI COMUNICAZIONI

RECAPITO TELEFONICO MOBILE AL QUALE RICEVERE EVENTUALI
 COMUNICAZIONI ANCHE A MEZZO SMS

INDIRIZZO E-MAIL AL QUALE RICEVERE EVENTUALI COMUNICAZIONI

chiede di partecipare al concorso per l'ammissione al 9° annuale allievi marescialli del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri.

A tal fine, consapevole delle conseguenze che, ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 possono derivargli/le da falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara:

– di voler sostenere la prova facoltativa nella seguente lingua straniera – solo una a scelta tra (2):

- ALBANESE ARABA CINESE FRANCESE INGLESE RUSSA
 SPAGNOLA TEDESCA TURCA;

– di impegnarsi a comunicare tempestivamente, mediante lettera raccomandata o telegramma, eventuali variazioni del recapito al quale desidera ricevere le comunicazioni relative al concorso;

- di essere (indicare il grado) _____ e di essere in servizio presso il seguente reparto/ente: _____
via o piazza _____, nr. _____, Prov. _____, C.A.P. _____
Comune _____;
- di essere SI NO in possesso dell’attestato di bilinguismo riferito a livello non inferiore al diploma di istruzione secondaria di 2° grado (articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni – norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano) e voler sostenere la prova scritta in lingua ITALIANA TEDESCA ;
- di essere SI NO coniuge o figlio superstite ovvero parente in linea collaterale di secondo grado, qualora unico superstite, del personale delle Forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri, e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio, nonché orfano o coniuge di deceduto per causa di lavoro, di guerra o di servizio ovvero invalido di cui all’articolo 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68;
- di essere SI NO diplomato presso una Scuola militare o assistito dall’Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari di carriera dell’Esercito italiano, dall’Istituto Andrea Doria per l’assistenza dei familiari e degli orfani del personale della Marina militare, dall’Opera nazionale per i figli degli aviatori e dall’Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell’Arma dei carabinieri;
- essere SI NO dichiarato permanentemente inidoneo al servizio militare incondizionato in modo parziale;
- di non aver riportato nell’ultimo biennio sanzioni disciplinari più gravi della consegna;
- di non essere stato dispensato d’autorità dal corso per allievo maresciallo (o grado corrispondente);
- di non essere stato giudicato nell’ultimo biennio “inidoneo all’avanzamento” al grado superiore;
- di non essere rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per delitto non colposo o sottoposto a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato;
- di non essere sospeso dall’impiego o dalle attribuzioni del grado o non essere in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a 60 giorni;
- di essere SI NO in possesso del/dei seguente/i titolo/i di preferenza tra quelli indicati nell’articolo 13, comma 3 del bando di concorso: _____

_____;
- di essere SI NO in possesso del/dei seguente/i titolo/i di merito tra quelli indicati nell’articolo 13, comma 2, lettera b), del bando di concorso (3): _____

_____;
- di aver preso conoscenza del bando di concorso e di acconsentire senza riserve a tutto ciò che in esso è stabilito;
- di prestare il proprio consenso alla raccolta e al trattamento dei dati personali necessari allo svolgimento del concorso (decreto legislativo n. 196/2003);

SOLO PER GLI APPARTENENTI AL RUOLO APPUNTATI E CARABINIERI:

- di aver SI NO compiuto 7 anni di effettivo servizio nell'Arma dei carabinieri compreso il periodo trascorso presso le Scuole quale allievo;
- di essere in possesso del seguente diploma di istruzione secondaria di 2° grado
 _____ ,
 conseguito il ____/____/____ con il voto di _____, presso _____
 _____ (4).

 (Luogo e data)

 (Firma autografa del concorrente)

^^^^^^

Note:

- (1) la domanda deve essere presentata esclusivamente on-line sul sito www.carabinieri.it o sul portale "Leonardo" accessibile da qualsiasi comando dell'Arma dei carabinieri.
 Il concorrente deve consegnare copia della domanda al comando del reparto/ente di appartenenza;
 Copia della domanda presentata on-line dovrà essere portata al seguito ed esibita all'atto della presentazione alla prova preliminare;
- (2) il concorrente in possesso dell'attestato di bilinguismo può scegliere solo tra la lingua albanese, l'araba, la cinese, la francese, l'inglese, la russa, la spagnola e la turca;
- (3) se in possesso della laurea magistrale/specialistica o della laurea/laurea di primo livello o titolo equivalente dovrà essere indicato il tipo di laurea, la durata del corso di studi, la data e l'Università (con indicazione dell'indirizzo) ove è stata conseguita;
- (4) il livello minimo non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado non è chiesto per gli appartenenti al ruolo sovrintendenti.

PROGRAMMA DELLE PROVE DI CONCORSO

1. Prova preliminare.

La prova, della durata di 60 minuti, consisterà nella somministrazione di 100 quesiti a risposta multipla predeterminata su argomenti di cultura generale, di logica deduttiva, sull'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e su elementi di lingua italiana, intesi ad accertarne il grado di conoscenza, anche sul piano ortogrammaticale e sintattico, la conoscenza di argomenti di attualità, di educazione civica, di storia, di geografia, di una lingua straniera tra la francese, l'inglese, la spagnola e la tedesca, nonché la capacità di ragionamento e le caratteristiche attitudinali dei concorrenti.

La commissione, prima dell'inizio della prova (di ogni turno di prova, se la stessa avrà luogo in più turni), distribuirà ai concorrenti il materiale necessario (questionario, modulo risposta test, etc.) e fornirà ai medesimi tutte le informazioni necessarie all'espletamento della prova stessa, in particolare le modalità di corretta compilazione del modulo e le norme comportamentali da osservare pena l'esclusione dal concorso.

Al termine della prova, se sarà svolta in turno unico, ovvero al termine di ogni turno di prova, la commissione adotterà le misure necessarie alla custodia dei moduli risposta test consegnati dai concorrenti e con l'ausilio di strumenti informatici, forniti dal Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri, provvederà alla correzione degli elaborati.

Contestualmente alla pubblicazione del bando di concorso nel Giornale ufficiale della difesa, sul sito www.carabinieri.it sarà resa disponibile la banca dati dalla quale saranno tratti i predetti quesiti.

2. Prova scritta.

La prova, della durata di cinque ore, consisterà in un elaborato attinente ai servizi d'istituto (i concorrenti in possesso dell'attestato di bilinguismo di cui all'articolo 1, comma 2, se chiesto nella domanda di partecipazione, potranno svolgere la prova in lingua tedesca), secondo il seguente programma:

- a) premessa al Regolamento generale dell'Arma;
- b) ordinamento dell'Arma dei carabinieri: organizzazione addestrativa e organizzazione tecnico-scientifica;
- c) ordinamento dell'Arma dei carabinieri: organizzazione territoriale e organizzazione speciale;
- d) ordinamento dell'Arma dei carabinieri: organizzazione mobile, compiti militari dell'Arma e attività di soccorso;
- e) trattamento elettronico delle informazioni;
- f) il servizio istituzionale;
- g) accertamenti dei reati ed investigazioni di Polizia giudiziaria, ricerca ed arresto dei catturandi, custodia dei detenuti nelle camere di sicurezza;
- h) servizio di vigilanza negli abitati, fuori dai centri abitati, posti di blocco, servizio di polizia stradale, servizio di squadriglia;
- i) servizio di assistenza;
- j) servizio di traduzione, accompagnamento e di scorta a corpi di reato.

Gli argomenti saranno estratti a sorte tra i tre predisposti dalla commissione esaminatrice.

La prova dovrà essere redatta su appositi fogli di carta distribuiti prima della prova, recanti il timbro del Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri e vistati da un membro della commissione. Gli elaborati presentati su carta non timbrata e non contrassegnata non saranno ritenuti validi. Non saranno valutati gli elaborati nei quali la commissione rileverà sottoscrizioni, contrassegni o altri particolari che potrebbero portare all'identificazione del concorrente. Verranno altresì esclusi tutti i concorrenti che potranno in essere comportamenti idonei a rendere identificabile i propri elaborati.

3. Prova orale.

La prova, della durata massima di trenta minuti, consisterà in una interrogazione su argomenti tratti da sette tesi estratte a sorte, una per ciascuna delle seguenti materie:

a) Storia contemporanea:

- 1) l'Europa e l'Italia alla vigilia del '48: l'assetto politico e territoriale dell'epoca; le ipotesi politiche di Mazzini, Gioberti e Cattaneo; sviluppo e conclusione della prima guerra d'indipendenza;
- 2) la seconda guerra d'indipendenza: politica interna ed estera del Cavour (patti di Plombières); fasi e sviluppo della seconda guerra d'indipendenza;
- 3) l'Italia dal 1861 alla caduta della "destra storica": proclamazione del Regno d'Italia e organizzazione del nuovo stato; la destra e la sua politica; la questione romana: la "breccia di Porta Pia" e la legge delle "guarentigie"; la terza guerra d'indipendenza;
- 4) il Depretis e le sue riforme: la sinistra al potere; la politica estera italiana e l'espansionismo coloniale;
- 5) l'età giolittiana; evoluzione e rivoluzioni nel mondo nel secondo cinquantennio del secolo XIX: caratteri e realizzazioni della politica giolittiana; la politica estera; evoluzioni e rivoluzioni nel mondo nel secondo cinquantennio del secolo XIX;
- 6) la prima guerra mondiale: lo scoppio e la prima fase del conflitto; l'intervento italiano a fianco dell'Intesa; operazioni militari sul fronte italiano; il crollo della Russia; fine del conflitto e trattati di pace;
- 7) la Germania dalla repubblica di Weimar e la costituzione del Terzo Reich: la repubblica di Weimar; Hitler ed il Terzo Reich;
- 8) l'Italia tra le due guerre: la crisi dello stato liberale; l'avvento del fascismo; conseguenze della marcia su Roma; le tappe fondamentali della politica estera; i Patti lateranensi;
- 9) l'Unione Sovietica e gli Stati Uniti d'America (U.S.A.) tra le due guerre: la crisi economica del '29 e le sue ripercussioni negli stati europei e negli U.S.A.; Roosevelt e la politica del new deal; la dittatura di Stalin ed i piani quinquennali in economia;
- 10) l'Europa verso la seconda guerra mondiale: la politica della Germania; l'atteggiamento dell'Europa e dell'Unione Sovietica nei confronti della politica di Hitler; l'Asse Roma-Berlino-Tokio;
- 11) la seconda guerra mondiale: i fronti delle operazioni militari; la caduta del fascismo e l'8 settembre 1943;
- 12) l'Italia nel secondo dopo guerra. Dalla proclamazione della Repubblica agli anni del centro-sinistra: referendum istituzionale e proclamazione della Repubblica italiana; il piano Marshall; gli anni della ricostruzione; il Patto Atlantico; riforme economiche; bilancio dell'industria e riforma agraria: Cassa per il mezzogiorno; conseguenze economiche e sociali dell'industrializzazione: gli anni del miracolo economico;
- 13) la "guerra fredda". La suddivisione del mondo in blocchi contrapposti: significato dell'espressione "guerra fredda"; divisione della Germania; l'Europa e le organizzazioni sovranazionali;
- 14) il tramonto del colonialismo e la nascita dei paesi nuovi: la Repubblica cinese, l'indipendenza dell'India, le guerre di Corea e del Vietnam, il conflitto arabo-israeliano;

b) Geografia:

- 1) caratteristiche fisiche generali dell'Italia: confini, mari, coste, isole;
- 2) orografia, idrografia e clima: Alpi, Appennini, fiumi, laghi, clima;
- 3) divisioni storiche ed amministrative;

- 4) distribuzione ed evoluzione dinamica della popolazione;
 - 5) le attività estrattive, le industrie manifatturiere, i commerci e le attività terziarie;
 - 6) caratteristiche strutturali e produzioni dell'agricoltura e delle foreste;
 - 7) l'allevamento e la pesca;
 - 8) le comunicazioni;
 - 9) l'Europa occidentale: generalità, Francia, Belgio, Olanda e Lussemburgo; Gran Bretagna e Irlanda;
 - 10) l'Europa centrale e settentrionale: generalità; Danimarca; Repubblica federale di Germania; Stati della regione alpina; Europa settentrionale; Stati scandinavi;
 - 11) l'Europa meridionale: generalità; gli stati della regione iberica; gli stati della regione balcanica;
 - 12) l'Europa centro orientale: generalità; gli stati della regione polacca; gli stati della regione danubiano-carpatica;
 - 13) stati non europei del bacino Mediterraneo: Asia mediterranea; Africa mediterranea;
- c) Tecnica professionale:
- 1) premessa al Regolamento generale dell'Arma;
 - 2) ordinamento dell'Arma dei carabinieri: organizzazione addestrativa e organizzazione tecnico-scientifica;
 - 3) ordinamento dell'Arma dei carabinieri: organizzazione territoriale e organizzazione speciale;
 - 4) ordinamento dell'Arma dei carabinieri: organizzazione mobile, compiti militari dell'Arma e attività di soccorso;
 - 5) trattamento elettronico delle informazioni;
 - 6) il servizio istituzionale;
 - 7) accertamenti dei reati ed investigazioni di Polizia giudiziaria, ricerca ed arresto dei catturandi, custodia dei detenuti nelle camere di sicurezza;
 - 8) servizio di vigilanza negli abitati, fuori dai centri abitati, posti di blocco, servizio di polizia stradale, servizio di squadriglia;
 - 9) servizio di assistenza;
 - 10) servizio di traduzione, accompagnamento e di scorta a corpi di reato;
- d) Elementi di diritto costituzionale e pubblico:
- 1) concetto di stato. Forme di governo;
 - 2) la Costituzione italiana: l'Assemblea costituente; caratteristiche fondamentali della carta costituzionale; struttura, diritti e doveri dei cittadini;
 - 3) la Costituzione italiana: ordinamento della repubblica; gli organi e le funzioni costituzionali;
 - 4) il Presidente della Repubblica: elezioni, poteri, responsabilità;
 - 5) la Corte costituzionale: composizione; funzioni;
 - 6) il Parlamento: composizione; funzioni;
 - 7) il Governo: composizione; funzioni; attività normativa;
 - 8) la Magistratura: funzione giudiziaria, giurisdizione; Consiglio superiore della magistratura;
 - 9) l'amministrazione dello Stato: organi centrali attivi, consultivi e di controllo; organi periferici e loro funzioni;
 - 10) le autonomie locali: regioni, province e comuni;
 - 11) la tutela del cittadino nei riguardi della pubblica amministrazione: nozioni generali; organi e funzioni;
 - 12) la Comunità europea e il Consiglio d'Europa: organi e funzioni;

- e) Diritto penale, procedura penale e diritto penale militare:
- 1) il reato ed i suoi elementi: l'imputabilità, le circostanze aggravanti, le circostanze attenuanti e le cause di estinzione del reato e della pena: il tentativo (cenni), concorso di persone nel reato (cenni) e concorso di reati (cenni);
 - 2) principali delitti contro le personalità dello stato, la pubblica amministrazione e l'amministrazione della giustizia;
 - 3) principali delitti contro l'incolumità pubblica, la fede pubblica, la persona ed il patrimonio;
 - 4) principali contravvenzioni;
 - 5) disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope;
 - 6) legislazione in materia elettorale (cenni);
 - 7) legge sulla stampa (cenni);
 - 8) la funzione giurisdizionale dello Stato: giurisdizione e processo penale; i diritti della difesa;
 - 9) i soggetti pubblici del procedimento: giudice, Pubblico ministero (P.M.), Polizia giudiziaria (P.G.);
 - 10) il giudice: competenze per materia, per territorio e le modifiche della competenza per ragioni di connessione, l'ufficio del P.M., ufficiali ed agenti di P.G.;
 - 11) l'organizzazione della P.G.: subordinazione della P.G.; gli atti di P.G.; la notizia del reato nelle sue varie forme;
 - 12) provvedimenti restrittivi della libertà personale;
 - 13) il modello ordinario del processo penale: le indagini preliminari; l'archiviazione; l'esercizio dell'azione penale; la richiesta di rinvio a giudizio e l'udienza preliminare; il giudizio;
 - 14) le indagini preliminari: la fase investigativa; organi delle indagini e loro caratteristiche; il P.M. e la P.G.; il Giudice per le indagini preliminari e l'incidente probatorio;
 - 15) il diritto penale militare: il reato e le pene militari, i principali reati militari contro la fedeltà e la difesa militare e i principali reati contro il servizio e la disciplina militare;
 - 16) i riti speciali nel processo penale;
- f) Diritto e tecnica della circolazione stradale:
- 1) gli elementi del traffico (cenni);
 - 2) disposizioni generali e sfera di applicazione del Codice della strada;
 - 3) guida dei veicoli: requisiti fisici, psichici e morali; documenti necessari per la guida dei veicoli a motore;
 - 4) norme di comportamento;
 - 5) servizi di polizia stradale;
 - 6) testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche;
 - 7) assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile dei conducenti di veicoli a motore;
- g) Tecnica di polizia giudiziaria:
- 1) l'organizzazione nazionale ed internazionale di polizia criminale (cenni): il servizio di identificazione;
 - 2) il sopralluogo: rilievi tecnici sul luogo del reato; tecnica del repertamento e della confezione dei corpi del reato;
 - 3) tecnica delle perquisizioni;
 - 4) gli stupefacenti;
 - 5) nozioni di tecnica criminale;
 - 6) il Raggruppamento carabinieri investigazioni scientifiche;
 - 7) le indagini indirette;
 - 8) il servizio delle ricerche.

4. Esame facoltativo di lingue.

La prova, che sarà sostenuta nella lingua straniera indicata nella domanda di partecipazione al concorso (massimo una), consisterà:

- a) nella somministrazione di un questionario comprendente 60 quesiti a risposta multipla predeterminata. Durante lo svolgimento della prova, della durata di 60 minuti, non sarà consentito l'uso di alcun ausilio didattico;
- b) in un colloquio, della durata massima di 20 minuti, che avrà come oggetto:
 - 1) la lettura di un brano di senso compiuto, con sintesi e valutazione personale;
 - 2) una conversazione guidata che abbia come spunto il brano stesso.

Per coloro che parteciperanno anche al concorso per l'ammissione al 17° Corso biennale allievi marescialli del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri la prova facoltativa di lingua straniera sarà effettuata una sola volta e i risultati conseguiti saranno considerati validi per entrambi i concorsi.